Supplemento ordinario n. 3 alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 304 del 31 dicembre 1987 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 31 dicembre 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 117

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1987.

Approvazione, ai sensi dell'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, dell'accordo di programma per l'attuazione del progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1987.

Approvazione, ai sensi dell'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, dell'accordo di programma per l'attuazione del progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto in particolare l'art. 7, comma 1, della citata legge n. 64 del 1986 il quale prevede che per gli interventi compresi nel programma triennale che richiedono, per la completa attuazione, l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e i soggetti interessati promuovono la conclusione fra di essi di un accordo di programma per il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza;

Visto il successivo comma 2 del citato art. 7 il quale prevede che l'accordo di programma è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Considerato che per procedere alla reindustrializzazione e alla realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento è emersa l'opportunità, per la realizzazione del relativo progetto, della conclusione di un accordo di programma fra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, il presidente della giunta della regione Basilicata, il presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera e il presidente dell'Eni;

Visto l'accordo di programma stipulato il 30 dicembre 1987, ai fini sopraindicati, fra i menzionati soggetti interessati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella riunione del 30 dicembre 1987;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Decreta:

Ai fini e per gli effetti dell'art. 7, della legge 1° marzo 1986, n. 64, è approvato l'accordo di programma per l'attuazione del progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento, stipulato il 30 dicembre 1987 fra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, il presidente della giunta della regione Basilicata, il presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera e il presidente dell'Eni.

Il presente decreto e il menzionato accordo di programma saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Presidente: GORIA

REPUBBLICA ITALIANA

ACCORDO DI PROGRAMMA VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER LA REINDUSTRIALIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO TECNOLOGICO NELL'AREA DELLA VAL BASENTO (art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64).

L'anno millenovecentottantasette (1987), il giorno 30 del mese di dicembre, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma, i sottoscritti:

on. dott. Giovanni Goria, in qualità di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

on. avv. Aldolfo Battaglia, in qualità di Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

prof. Gaetano Michetti, in qualità di presidente della giunta regionale della Basilicata, autorizzato al presente atto con deliberazione della giunta regionale n. 7143 del 29 dicembre 1987, dichiarata immediatamente esecutiva;

prof. Franco Reviglio, in qualità di presidente dell'Ente nazionale idrocarburi — autorizzato al presente atto in virtù dei poteri conferitigli con delibera della giunta esecutiva dell'ENI nella seduta del 22 dicembre 1986, pubblicata sul Foglio degli annunci legali della provincia di Roma n. 17 del 27 febbraio 1987 — impegna a far sì che l'Ente dia esecuzione al presente accordo attraverso le società direttamente ed indirettamente partecipate Enichem, Enichem fibre, Enichem Anic, Alta, Snam e Nuova chimica Ferrandina, nei modi e nelle forme previste dalla propria legge istitutiva;

dott. Francesco Gallo, in qualità di presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera gia Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Valle del Basento, autorizzato al presente atto con deliberazioni n. 211 e n. 212 rispettivamente in data 24 dicembre 1987 e 29 dicembre 1987 del comitato direttivo del Consorzio, dichiarate immediatemente esecutive;

PREMESSO

1. *Obiettivi generali.*

1.1 Gli organi e soggetti pubblici sopraindicati ritengono concordemente che occorre perseguire una soluzione organica e duratura dei problemi di sviluppo della Val Basento, per cui è indispensabile garantire le condizioni per il successo delle iniziative avviate e che si rende necessario dare avvio ad un polo infrastrutturale e tecnologico che in prosieguo sarà indicato come «Parco Tecnologico». Va, infatti, premesso che l'area della Val Basento, sede di insediamenti produttivi nel settore chimico, ha registrato una forte crescita sino a metà degli anni '70, ma ha successivamente subito gli effetti della crisi internazionale del settore con un drastico ridimensionamento della produzione e con conseguenti riflessi occupazionali.

In relazione a tale vicenda si è sviluppata una complessa negoziazione tra il gruppo ENI e le organizzazioni sindacali, che ha portato in data 25 luglio 1985 ad un lodo del Ministro per le partecipazioni statali e ad un conseguente accordo. In essi, nel quadro dei contenuti della ristrutturazione e riconversione industriale, è stato fra l'altro definito l'impegno di avviare con concrete iniziative il processo di reindustrializzazione dell'area, al fine primario di ricostituire l'equilibrio occupazionale complessivo. In particolare, nel lodo e nei documenti integrativi di esso (allegati tutti alle presenti premesse con l'indicazione All. 1 Premesse), è stata individuata l'opportunità di incardinare le iniziative volte alla reindustrializzazione in un più ampio progetto di realizzazione di un'area attrezzata e centro servizi.

Il Governo, garante dell'accordo con le organizzazioni sindacali, si è impegnato ad attivarsi «per la rapida approvazione del complesso delle misure legislative ed amministrative di sostegno alla attuazione del progetto di reindustrializzazione».

1.2 In relazione a quanto precede, le società del gruppo ENI hanno concretamente avviato 15 iniziative di reindustrializzazione (delle quali 8 in partecipazione con operatori privati ed 1 con la regione Basilicata), che al momento attuale risultano quelle indicate nel prospetto allegato (All. 2 - Premesse). Hanno inoltre definito — in collaborazione con il Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera — il progetto di «Area attrezzata e centro servizi comuni».

1.3 La regione Basilicata — anche in vista dell'avvio delle iniziative di reindustrializzazione della Val Basento da parte delle società del gruppo ENI — ha proposto ed ottenuto l'inserimento nel primo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, di alcuni interventi connessi all'infrastrutturazione dell'area, tra cui l'acquisizione dell'impianto di trattamento acque di carico e sue dotazioni di proprietà della società Enichem fibre per un valore pari a milioni di lire 6.100.

1.4 Il procedere con interventi parziali e protratti nel tempo ha ingenerato una situazione di incertezza che sta influenzando negativamente gli operatori industriali privati che partecipano alle iniziative avviate e di cui al precedente punto 1.2 e soprattutto quelli interessati ad insediarsi nella Val Basento. Detti operatori richiedono infatti l'immediata e completa disponibilità delle infrastrutture e dei servizi da tempo promessi ed indispensabili per un'economica gestione operativa degli insediamennti.

2. *Reindustrializzazione e realizzazione del «Parco tecnologico» nel quadro degli obiettivi dell'intervento straordinario.*

2.1 Gli organi e soggetti pubblici sopraindicati ritengono concordemente che, se si intende perseguire con carattere di urgenza una soluzione organica e duratura dei problemi di reindustrializzazione e di sviluppo della Val Basento, si debba dare immediato avvio ad un organico polo infrastrutturale e tecnologico, che farà capo ad un'apposita società di gestione che si porrà l'obiettivo di rendere disponibili servizi anche per il territorio; in tal senso si puó parlare di «Parco tecnologico».

L'organizzazione di tale sistema costituirà un fattore di integrazione nonché di supporto tecnico e tecnologico delle diverse iniziative già previste e di quelle potenziali, un agente stimolatore e di sostegno allo sviluppo di una nuova imprenditorialità, nonché un fattore di promozione e diffusione di servizi reali che rappresentano una componente sempre più essenziale per il successo e il consolidamento delle iniziative avviate e per la creazione di nuove.

2.2 Gli organi e soggetti pubblici sopraindicati ritengono altresì concordemente che il progetto di cui al punto precedente rientri integralmente tra gli obiettivi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, definiti dall'art. 1, comma secondo, lettera *b)*, della legge 1° dicembre 1983, n. 651 e dall'art. 1 comma secondo della legge 1° marzo 1986, n. 64 e specificati nel primo programma triennale di intervento nel Mezzogiorno (approvato con deliberazione del CIPE in data 10 luglio 1985 ed aggiornato, con riferimento al triennio 1987-1989, con deliberazione del CIPE in data 29 dicembre 1986) e che conseguentemente sia finanziabile, per la parte di competenza, con gli stanziamenti destinati a tale Programma.

2.3 Gli organi ed i soggetti pubblici sopraindicati convengono inoltre che, in relazione alla inscindibile ed organica interconnessione ed interazione delle azioni di durata e degli interventi volti alla reindustrializzazione ed alla realizzazione del Parco tecnologico, gli interventi stessi debbano formare oggetto di considerazione e decisione unitaria da parte del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dei soggetti pubblici interessati. Convengono inoltre che, poiché la realizzazione del progetto comporta l'attività concorrente e coordinata di soggetti ed organi pubblici statali, nazionali e regionali, ricorrano le condizioni di cui all'art. 7 della citata legge n. 64/86 per il ricorso all'istituto dell'«Accordo di programma» da attuare in un arco pluriennale.

2.4 Ai fini della localizzazione territoriale del progetto, i soggetti e gli organi pubblici sopraindicati constatano che l'area interessata, coincidente con l'agglomerato industriale della Valle del Basento, risulta integralmente destinata ad insediamenti produttivi nel piano regolatore generale del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera e che quindi l'attuazione dell'accordo comporta soltanto il perfezionamento di piani particolareggiati.

3. *Costituzione del comitato di coordinamento e predisposizione dell'accordo di programma.*

3.1 In relazione a quanto precede, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno — ritenuto che la definizione e l'attuazione del progetto concernente la reindustrializzazione ed il Parco tecnologico della Val Basento configurino una fattispecie tipica di applicabilità dell'istituto dell'accordo di programma ex art. 7 della legge n. 64/86 — ha invitato gli organi e soggetti pubblici sopraindicati a riunirsi, in data 9 dicembre 1987, nella sede del Ministero in Roma ed ha proceduto in tale occasione a costituire, con il compito di predisporre il presente accordo e di seguirne l'attuazione, il comitato di coordinamento all'uopo previsto nel primo piano annuale di attuazione del programma triennale approvato con deliberazione del CIPE in data 29 dicembre 1986, composto dai signori:

ing. Sergio Biagioni, presidente, in rappresentanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

dott. Antonino Ruggiero, in rappresentanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

ing. Francesco Vizziello, in rappresentanza della regione Basilicata;

dott. Giuseppe Lisi, in rappresentanza dell'Ente nazionale idrocarburi;

dott. Angelo Matteo, in rappresentanza del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera.

3.2 Il comitato di coordinamento ha predisposto l'accordo di programma che, sottoposto alle competenti istanze deliberative dei soggetti ed organi pubblici soprandicati, è stato da esse approvato con la conseguente autorizzazione ai propri legali rappresentanti a sottoscriverlo.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti — in rappresentanza dei soggetti ed organi sopraindicati — stipulano il seguente:

ACCORDO DI PROGRAMMA

in funzione organizzativa dell'attuazione del progetto concernente la reindustrializzazione e la realizzazione del Parco tecnologico della Val Basento:

Art. 1

Recezione delle premesse

Le premesse e gli allegati in esse citati formano parte integrante del presente atto.

Art. 2.

Oggetto dell'accordo

Oggetto dell'accordo è la realizzazione di un progetto concernente la reindustrializzazione e la realizzazione del Parco tecnologico della Val Basento, inteso quale insieme coordinato di attività, interventi e strutture ordinati a promuovere e sostenere il processo di reindustrializzazione e di sviluppo dell'area, attraverso l'attivazione delle sinergie positive tra le entità industriali, di ricerca e sviluppo tecnologico operanti nella zona o gravitanti sulla stessa e comunque coinvolgibili nel suo sviluppo.

La realizzazione del progetto si articola nelle seguenti componenti:

A) Reindustrializzazione attraverso il processo di ristrutturazione delle attività chimiche esistenti ed attraverso l'insediamento, prevalentemente ad opera di società direttamente o indirettamente partecipate dall'ENI, di attività industriali in Val Basento, anche nella forma di compartecipazione con imprenditori privati, singoli od associati, in adempimento degli impegni assunti nel lodo ministeriale richiamato al punto 1 delle premesse.

B) Realizzazione del Parco tecnologico, attraverso:

l'approntamento dell'area attrezzata, in conformità a quanto previsto dalla lettera *L)* dell'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, mediante la disponibilità delle opere infrastrutturali di proprietà del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera, d'ora in avanti denominato C.S.I., esistenti ed in corso di realizzazione nonché delle nuove opere infrastrutturali, e di quelle esistenti di proprietà dell'Enichem fibre S.p.a., dell'Enichem Anic S.p.a., della Snam S.p.a. e della Nuova chimica Ferrandina S.p.a. che saranno acquisite dal C.S.I., previa apposita perizia (ancora da espletare per i cespiti delle due ultime società);

la costituzione della società di gestione dei servizi con la partecipazione del C.S.I., della società Enichem, — quest'ultima direttamente o attraverso sue controllate e all'uopo autorizzata dal Ministro delle partecipazioni statali — e della Fime o di altro ente di promozione ai sensi dell'art. 6 della legge n. 64/86 — la quale dovrà assicurare, oltre all'utilizzazione delle infrastrutture di cui innanzi la disponibilità a tutte le aziende presenti dei servizi, sviluppando in particolare i servizi avanzati a sostegno dello sviluppo industriale, anche attraverso un centro innovazione, come elemento di promozione e supporto dell'innovazione, ed attraverso un centro logistico intermodale, quest'ultimo da realizzare a Ferrandina, previa elaborazione del progetto esecutivo;

la promozione di possibili forme di collaborazione con centri di ricerca ed università della Basilicata e delle aree ad essa circostanti per favorire al diffusione di tecnologie innovative al servizio delle attività industriali.

Il Parco tecnologico, come innanzi definito ed articolato, costituirà la premessa per sviluppi futuri.

Le planimetrie relative agli insediamenti produttivi esistenti (tav. 1) e alle infrastrutture esistenti e da realizzare (tav. 2) sono comprese nell'allegato *A*; le opere infrastrutturali di proprietà del C.S.I., esistenti ed in corso di realizzazione sono elencate nell'allegato *B)*; le opere infrastrutturali, da acquisire e da realizzare da parte del C.S.I., oggetto del presente accordo, sono elencate nell'allegato *C*; i servizi che saranno resi disponibili dalla società di gestione sono elencati nell'allegato *D*.

Una volta a regime le iniziative industriali già avviate e tenuto conto dell'occupazione assestata con la ristrutturazione delle attività esistenti (cfr. All. 2 Premesse), il processo di reindustrializzazione definito al punto *A)* garantirà in Val Basento circa duemilacento posti di lavoro, ivi inclusi circa duecentoquaranta addetti ai servizi da trasferire alla società di gestione da parte delle società del gruppo Enichem.

In attuazione del lodo ministeriale saranno inoltre avviate ovvero promosse dall'ENI altre iniziative industriali che determineranno ulteriori riassorbimenti di personale con l'obiettivo di ristabilire l'equilibrio occupazionale della Val Basento, ancora compromesso per circa ottocento posti di lavoro negli stabilimenti di Pisticci e Ferrandina.

La realizzazione del Parco tecnologico, definito al punto *B)* comporterà l'iniziale assorbimento nella società di gestione dei servizi di duecentottantotto addetti, comprensivi dei duecentoquaranta innanzi indicati. A questi dovranno aggiungersi, in numero strettamente necessario, gli addetti per la gestione dei soli impianti di servizio di proprietà della Nuova chimica Ferrandina S.p.a. che saranno trasferiti al C.S.I., previa apposita perizia.

Il progetto globale determinerà un indotto difficilmente oggi quantificabile, ma certamente significativo per quantità e soprattutto per qualità.

Art. 3.

Attuazione del progetto oggetto dell'accordo

L'attuazione del progetto, complessivamente inteso, oggetto del presente accordo, implica lo svolgimento — da parte dei soggetti ed organi pubblici stipulanti — di attività ed interventi coordinati, integrati e complementari, relativi alle diverse componenti indicate nel precedente art. 2.

In relazione al sopracitato complesso di attività ed interventi ordinari all'attuazione del programma, i sottoscrittori del presente accordo si impegnano a:

coordinare reciprocamente le rispettive attività, anche mediante il comitato di coordinamento di cui alle premesse;

collaborare lealmente e pienamente nello svolgimento delle attività comportanti la compresenza e l'intervento di più di uno tra di essi;

adempiere integralmente ai compiti a ciascuno assegnati nel presente accordo, indicati nel successivo art. 4.

Art. 4.

Attività ed interventi di competenza dei singoli partecipanti all'accordo

Ai fini della realizzazione del progetto di cui al precedente art. 2, gli organi ed i soggetti partecipanti all'accordo si impegnano a compiere quanto necessario o utile per la realizzazione del progetto stesso.

In particolare:

1. *Il C.S.I. si impegna a:*

1.1 acquistare da Enichem fibre ed Enichem Anic i cespiti (immobili, beni ed attrezzature) indicati nell'allegato C relativi alla infrastrutturazione esistente dell'area, per il valore corrispondente a quello determinato con delibera dal C.S.I. sulla base anche della perizia svolta dal collegio di periti nominato dallo stesso C.S.I. e suddivisi in milioni di lire 79.451 per i cespiti di proprietà Enichem fibre ed in milioni di lire 963 per i cespiti di proprietà Enichem Anic.

La documentazione relativa è riportata nell'allegato *E*;

1.2 acquistare dalla Snam S.p.a. e dalla Nuova chimica Ferrandina S.p.a. e da Enichem fibre S.p.a. i cespiti indicati nell'allegato *C* per il valore corrispondente a quello che sarà determinato dal C.S.I. sulla base di apposita perizia da affidare quanto prima ad un collegio di periti nominato dallo stesso C.S.I., anche in funzione della destinazione dei cespiti stessi;

1.3 progettare e realizzare le altre infrastrutture indicate nel medesimo allegato *C)*,

1.4 cedere alla costituenda società di gestione dei servizi in uso, mediante apposita convenzione che stabilirà i limiti di onerosità, i cespiti acquistati o realizzati, nonché quelli già di sua proprietà esistenti nell'area;

1.5 partecipare al capitale sociale della società di gestione dei servizi;

1.6 promuovere, in concorso con la società di gestione dei servizi, l'aggregazione delle utenze di energia elettrica.

2. *L'ENI si impegna a:*

2.1 sovraintendere all'esecuzione del presente accordo da parte delle società direttamente ed indirettamente partecipate assicurandone la collaborazione manageriale e tecnologica e garantendo l'attivazione delle sinergie del gruppo;

2.2 impartire alla propria consociata SNAM la direttiva di definire con la società di gestione un contratto per la distribuzione del metano alle iniziative industriali che aderiranno ad un consorzio di utenti analogo a quello di cui al successivo punto 4;

2.3 far sì che le società direttamente o indirettamente partecipate:

2.3.1 realizzino nella Val Basento interventi di ristrutturazione delle attività chimiche nonché iniziative imprenditoriali, anche in partecipazione con imprenditori

privati, attivando tutte le sinergie positive fra le nuove iniziative e il patrimonio industriale del gruppo, in attuazione del lodo del Ministro per le partecipazioni statali sopra richiamato con la finalità di contribuire allo sviluppo industriale della Val Basento, e di garantire il riequilibrio occupazionale negli stabilimenti di Pisticci e Ferrandina;

2.3.2 concorrano alla realizzazione del progetto facendo in modo che l'Enichem operi nell'attuazione di esso come società industriale guida;

2.3.3 assicurino gli apporti manageriali necessari alla corretta gestione della società di servizi;

2.3.4 definiscano la cessione delle infrastrutture esistenti ed elencate nell'allegato *C* per la parte il cui valore è già accertato e per la parte il cui valore e destinazione sarà oggetto di perizia.

2.3.5 garantiscano il reinvestimento delle somme di cui al precedente punto 2.3.4. in investimenti nell'area industriale Val Basento e nel settore delle fibre, della chimica derivata e in iniziative di reindustrializzazione, aggiuntivi rispetto agli investimenti previsti.

3. *Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno si impegna a:*

3.1 proporre al Consiglio dei Ministri la delibera di approvazione del presente accordo di programma;

3.2 assicurare il coordinamento delle attività ed interventi dei soggetti ed organi partecipanti, in funzione dell'esecuzione dell'accordo di programma;

3.3 autorizzare la Fime (Finanziaria meridionale S.p.A.) o altro ente di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno a partecipare (ex art. 6 della legge n. 64/86) al capitale sociale della società di gestione dei servizi;

3.4 autorizzare l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno a stipulare con il C.S.I. le convenzioni di finanziamento a carico dell'intervento straordinario:

a) in via immediata, relativamente agli interventi e progetti esecutivi di cui al successivo art. 6;

b) in tempi successivi, a misura che gli interventi e progetti saranno presentati ed approvati;

3.5 adottare i provvedimenti necessari per consentire sollecitamente l'istruttoria, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni finanziarie richieste e da richiedere, relative alle iniziative produttive attinenti alla reindustrializzazione della Val Basento.

4. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si impegna a:*

adottare i provvedimenti necessari affinché la produzione di energia elettrica e di vapore associato delle centrali termoelettriche di Pisticci e Ferrandina, che saranno trasferite in proprietà al C.S.I. e date in gestione alla costituenda società di servizi, sia cedibile alle società operative che confluiranno nel consorzio di utenti, insediate ed insediante nella Val Basento, consorzio di utenti aderente in qualità di socio al predetto C.S.I.

5. *La regione Basilicata si impegna a:*

5.1 adottare i provvedimenti di propria competenza strumentali o comunque collegati all'esecuzione del presente accordo;

5.2 sovraintendere e sostenere le attività del C.S.I., concernenti la realizzazione del presente accordo.

Art. 5.

Società di gestione

In conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma primo, della legge 1° marzo 1986, n. 64, in ordine alla gestione degli interventi, i partecipanti all'accordo individuano concordemente nella costituzione di una società di gestione dei servizi, da costituirsi entro il 30 aprile 1988, il modulo operativo più idoneo ad utilizzare ed integrare le risorse presenti nell'area costituite dalle infrastrutture, dalla disponibilità di servizi energetici, tecnologici e reali elencati negli allegati *B*, *C* e *D*.

La società sarà costituita nella forma di società per azioni ed informerà quindi la sua azione a criteri di competitività e redditività.

Il capitale sociale sarà di lire 5.000 milioni e sarà suddiviso nelle quote sottoelencate:

40% Enichem;
40% C.S.I.;
20% Finanziaria meridionale (Fime) od altro ente fra quelli indicati nell'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

La società è aperta ad altri enti ed associazioni quali camere di commercio e associazioni imprenditoriali, a valere sulla quota sottoscritta dalla Fime o da altro ente fra quelli indicati nell'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

La società avrà come scopo sociale la gestione e fornitura di servizi alle imprese insediate nell'area ed ai soggetti presenti nel territorio di gravitazione.

Art. 6.

Costi e tempi del progetto

Con riferimento alle componenti del progetto definite nell'art. 2 si determinano come segue gli interventi ed i relativi costi.

Interventi	Costi (milioni di lire)
A. *Reindustrializzazione.*	
1. Investimenti per il processo di ristrutturazione delle attività chimiche esistenti, come risulta dal lodo ministeriale	50.000
2. Investimenti per l'insediamento di attività industriali di riconversione già avviate. Non sono compresi gli ulteriori investimenti, al momento non quantificabili, per le altre iniziative industriali richiamate all'art. 2	255.000

Interventi	Costi (milioni di lire)
3. Investimenti nell'area industriale Val Basento, nel settore delle fibre, della chimica derivata e in nuove iniziative di reindustrializzazione, aggiuntivi rispetto agli investimenti di cui ai punti A.1 e A.2 e da attuare attraverso il reimpiego delle somme rivenienti dalla cessione al C.S.I. dei cespiti:	
a) già periziati pari a	80.414
b) da periziare e presuntivamente stimati in 30.000 milioni di lire e pari, al netto dell'Iva, a	25.423
Totale sub A	410.837

L'importo di 80.414 milioni di cui al punto A.3 si riferisce al valore dei cespiti già periziati oggetto di cessione nel presente accordo (di cui ML 6.100 per cespiti trasferiti in base al primo piano annuale di attuazione - punto 1.3 delle premesse - e ML 74.314 per cespiti oggetto del presente accordo - punto B.2 che segue).

Interventi	Costi (milioni di lire)
B. *Realizzazione del Parco tecnologico.*	
1. Infrastrutture da realizzare	59.075
2. Acquisizione dei cespiti di proprietà società gruppo Eni:	
già periziati dal C.S.I.	74.314
soggetti a perizia del C.S.I.	25 423
3. Realizzazione di rustici industriali	8 400
4. Centro innovazione	8.900
5. Centro logistico intermodale	9.900
6 Studi, progettazioni, consulenze ed oneri vari	6.119
7. Iva relativa alle precedenti operazioni	29 858
8. Quota società gruppo Eni del 40% del capitale sociale della società di gestione dei servizi	2.000
9. Quota C.S I del 40% del capitale sociale della società di gestione dei servizi	2.000
10. Quota Fime o altro ente di promozione del 20% del capitale sociale della società di gestione dei servizi	1.000
Totale sub B	226.989
Totale generale lordo	637 826
Partite di giro (cfr. B.2)	99.737
Totale generale netto	538.089

Nella suindicata somma complessiva del progetto, pari a lire 538.089 milioni, i progetti e gli interventi con carattere di immediata esecutività sono pari a 118.589 milioni, di cui 116.589 milioni relativi a:

	(In milioni di lire)
Progetti esecutivi per infrastrutture (ex punto B.1.)	24.360
Acquisizione cespiti da Enichem fibre S.p.a. già periziati (ex punto B.2.)	73.351
Acquisizione cespiti da Enichem Anic S.p.a. già periziati (ex punto B.2.)	963
Iva afferente alle operazioni di cui sopra (ex punto B.7)	14.915
Quota C.S.I. e Fime S.p.a. per capitale società di gestione dei servizi (cfr. punti B.9 e B.10)	3.000
Totale	116.589

e 2.000 milioni quale quota di partecipazione al capitale della società di gestione da parte delle Società del Gruppo Eni.

I tempi di attuazione del presente accordo sono così fissati:

A) Gli interventi di reindustrializzazione di cui ai punti A.1 e A.2 del presente articolo sono già stati avviati.

Gli interventi ancora da definire verranno avviati entro un quadriennio a partire dalla data di approvazione del presente accordo.

B) Gli interventi di realizzazione del Parco tecnologico seguiranno le seguenti fasi:

	(In milioni di lire)
prima fase, relativa ai progetti ed interventi con carattere di immediata esecutività, come sopra indicati, da avviare entro aprile 1988, per milioni	118.859
seconda fase, relativa ai punti B.3, B 4, B.6 e parzialmente ai punti B.1, B.2, nonché alla quota Iva afferente e di cui al punto B.7, da avviare entro dicembre 1988, per milioni	72.825
terza fase, relativa ai punti B.5 e parzialmente ai punti B.1, B.2, nonché alla quota Iva afferente e di cui al punto B.7, da avviare entro il 1989, per milioni	35.575
Totale	226.989

Art. 7.

Finanziamento del progetto

Il finanziamento dei costi del progetto è assicurato come segue:

	(Milioni di lire)
A carico del gruppo Eni:	
Per interventi di reindustrializzazione, di cui al punto A dell'art. 6	410.837
Per quota del capitale sociale della società di gestione dei servizi, di cui al punto B.8 dell'art. 6	2.000
	412.837
A carico dei fondi per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, art. 1:	
Per la realizzazione del Parco tecnologico (Iva compresa)	224.989
di cui:	
A valere sulla quota delle agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo, salvo reintegro a valere sulle specifiche azioni organiche da finanziare con il secondo piano annuale di attuazione . .	184.089
A valere nell'ambito dei fondi attribuibili alla Regione Basilicata per la specifica azione organica nel secondo e terzo piano annuale di attuazione	40.900

L'impegno sarà assunto provvisoriamente per l'intera cifra di 224.989 milioni sul capitolo «agevolazioni finanziarie a sostegno del sistema produttivo» di cui alla tabella 2 allegata alla delibera CIPE del 29 dicembre 1986.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno autorizza l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, a stipulare con il C.S.I. la convenzione onde assicurare, in via immediata, il finanziamento di 116.589 milioni di lire, riferito ai progetti e agli interventi con carattere di immediata esecutività indicati all'art. 6.

Gli interventi di ristrutturazione e di riconversione, in atto ed in progetto, promossi nell'area dalle società partecipate dall'ENI e da altri soggetti imprenditoriali potranno beneficiare delle agevolazioni finanziarie previste dalle leggi vigenti e di quelle previste dal quinto comma dell'art. 10 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, ove convertito in legge.

In ordine all'eventuale partecipazione finanziaria della Comunità economica europea le parti convengono di rimettere all'esame del comitato di coordinamento di cui al successivo art. 8 le forme e le modalità di eventuali acquisizioni in sede comunitaria.

Art. 8.

Strutture e misure di coordinamento per l'attuazione dell'accordo

1. In armonia con il disposto dell'art. 7, comma quarto, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e in conformità a quanto prescritto nel cap. IV, paragrafo 4.1 del primo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-1989 (approvato con deliberazione del CIPE 29 dicembre 1986), il comitato di coordinamento di cui al punto 3 delle premesse del presente atto costituisce la struttura organizzativa incaricata di coordinare l'esecuzione dell'accordo.

2. Il comitato ha sede presso gli uffici del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

3. Nell'esercizio della funzione di coordinamento il comitato può adottare tutte le misure organizzative e le determinazioni operative idonee ad uniformare le condotte dei soggetti partecipanti all'accordo agli obblighi in esso assunti.

4. A ciascun componente del comitato di coordinamento spetta un compenso, determinato sulla base dell'art. 19-*b)* e successivi della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, da erogarsi annualmente pro quota sui fondi di cui al punto B.6 del precedente art. 6.

Art. 9.

Inadempimenti, inviti ad adempiere, procedura surrogatoria e di revoca dei finanziamenti

1. Sono deferite al comitato di coordinamento tutte le questioni che insorgono nell'attuazione dell'accordo.

2. Il comitato accerta se la questione sottopostagli riguardi inadempimenti o ritardi nell'adempimento degli impegni assunti, da uno o più partecipanti, in funzione dell'esecuzione del presente accordo o dipenda dal sopravvenire di circostanze obiettive.

3. Nel caso di mancato o ritardato adempimento invita l'organo rappresentativo del partecipante inadempiente ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Ove occorra il comitato può specificare le modalità dell'attività di cui è chiesto il compimento.

4. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il comitato dà inizio alla procedura surrogatoria inviando gli atti, con una motivata relazione, al Ministro per gli Interventi nel Mezzogiorno, il quale provvede in conformità a quanto disposto dalla deliberazione del CIPE del 28 maggio 1987 e/o da norme di legge. Il Ministro, ove lo ritenga necessario, promuove la revoca parziale o totale del finanziamento ai sensi dell'art. 7, comma quarto, della legge n. 64/86.

Art. 10.

Sopravvenienze, modificazione, decadenza dell'accordo

1. Nel caso in cui il comitato di coordinamento accerti che la questione insorta dipende dal sopravvenire di circostanze obiettive o comunque estranee alla sfera dei partecipanti, che rendono del tutto o in parte impossibile od inopportuna l'attuazione del progetto oggetto dell'accordo, valuta innanzitutto l'adottabilità di modificazioni od integrazioni al progetto stesso.

2. Ove tali modificazioni ed integrazioni siano individuate, il Comitato le sottopone agli organi deliberativi dei partecipanti ed ottenutone l'assenso promuove la procedura di modifica di cui al primo comma del successivo art. 13 invitando il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a proporre al Consiglio dei Ministri la relativa deliberazione.

3. Nel caso in cui il comitato non giunga a definire le modificazioni ed integrazioni idonee a rendere comunque realizzabile il progetto rimette gli atti al Ministro.

4. Il Ministro, nell'ipotesi di cui al comma precedente, nel caso in cui non vi sia il consenso di tutti i partecipanti all'accordo sulle modifiche proposte e nel caso in cui rilevi che il progetto modificato non corrisponda a quanto previsto nel programma triennale, decide se proporre al Consiglio dei Ministri di deliberare la sostituzione del partecipante dissenziente o la decadenza dell'accordo e se promuovere la revoca totale o parziale dei finanziamenti.

Art. 11.

Controversie patrimoniali ed arbitrato

1 Tutte le controversie che insorgano in ordine all'esecuzione di obbligazioni assunte in virtù del presente accordo o comunque da esso derivanti, sono sottoposte al Comitato di coordinamento di cui al precedente art. 8. In caso di mancata composizione la controversia è definita, ai sensi dell'art. 806 e seguenti del codice di procedura civile, da un collegio arbitrale.

2. Il collegio è composto di tre membri designati, uno, con funzione di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato, uno dal Presidente della Corte di cassazione ed uno dal Presidente della Corte dei conti.
Il collegio arbitrale giudica secondo diritto e con applicazione del codice di rito. Il lodo è reso entro novanta giorni.

3. Ove il lodo accerti l'inadempimento di una obbligazione il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può promuovere la revoca del finanziamento ai sensi dell'art. 7, comma quarto, della legge n. 64/86.

Art. 12.

Possibilità di adesioni successive all'accordo

Successivamente all'approvazione del presente accordo possono aderirvi, previo consenso unanime dei partecipanti, altri soggetti istituzionalmente competenti alla realizzazione degli interventi ed attività in esso previsti, in particolare gli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'adesione dei nuovi soggetti avviene nei modi previsti dall'art. 7, comma primo, della citata legge n. 64.

Art. 13.

Durata e modifiche dell'accordo

L'accordo ha la durata di anni cinque, è prorogabile e può essere modificato per concorde volontà dei partecipanti con la procedura di cui all'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

I partecipanti concordano nel deferire alla scadenza dell'accordo al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno l'individuazione del soggetto incaricato delle eventuali incombenze relative alla definizione dei rapporti pendenti.

Alla scadenza dell'accordo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può conferire l'incarico ad un commissario per la definizione delle eventuali incombenze relative alle attività non ultimate.

Art. 14.

Allegati all'accordo

Tutti gli allegati ai quali è fatto riferimento nelle premesse e nel testo del presente accordo sono depositati presso l'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Art. 15.

Entrata in vigore

Il presente accordo vincola i partecipanti dalla data di sottoscrizione mentre diviene efficace nei confronti dei terzi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

on. dott. Giovanni Goria
on. avv. Adolfo Battaglia
prof. Gaetano Michetti
prof. Franco Reviglio
dott. Francesco Gallo

87A11620

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

Francesco Nocita, *redattore*
Alfonso Andriani, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.